

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 19/6/1992
Modificato con delibera di C.C. n. 96 del 27/11/1998**

Titolo I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART. 1 Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub) a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 5.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

In tali casi per la denuncia si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del DPR 285/90.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso.

ART. 3 Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART. 4 Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 5 Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

ART. 6 Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico e il Comune devono darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per gli eventuali provvedimenti del caso.

ART. 7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art.3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 8 Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART. 9 Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Titolo II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11 Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del 1° Servizio dell'USSL 71 di Castano Primo, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile del 1° Servizio dell'USSL 71 di Castano Primo competente.

Art. 14 Depositi di osservazione

Presso il Cimitero Comunale è ubicato un locale destinato a:

1) deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

2) L'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

3) Camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Titolo III
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15 Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16 Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Titolo IV
TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 - Trasporto a cura del comune, delle famiglie od altri

Il trasporto delle salme può essere effettuato:

- a) a cura delle famiglie, di confraternite, di associazioni, ecc., con libera scelta dell'Impresa funebre;
- b) a cura del Comune, ove venga provveduto direttamente dai soggetti interessati alla precedente lettera a).

ART. 18 - Classi di trasporto funebre
Abrogato (C.C. n. 96/98)

ART. 19 - Richiesta di trasporto funebre
Abrogato (C.C. n. 96/98)

ART. 20 - Modalità di pagamento di trasporto funebre
Abrogato (C.C. n. 96/98)

ART. 18 - TARIFFE

1. Il trasporto eseguito a norma del precedente articolo, lett. a), sarà a totale carico dei soggetti medesimi e non comporterà applicazione di alcun diritto fisso da parte del Comune.
2. Il trasporto eseguito a norma della lett. b) del precedente articolo darà luogo al rimborso da parte della famiglia di appartenenza del cadavere, della tariffa pagata all'Impresa funebre da parte del Comune.

ART 19 - Caratteristiche dei carri per il trasporto

I trasporti funebri debbono farsi con appositi carri internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile e riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie competenti. Un apposito registro dal quale risulti la dichiarazione di idoneità deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere a richiesta esibito all'organo di vigilanza. I carri devono avere un aspetto decoroso.

ART. 20 - Percorso dei trasporti funebri

I convogli funebri debbono sempre percorrere le vie secondarie più brevi per giungere alla loro destinazione. L'Ufficio comunale potrà comunque indicare le vie da seguirsi ed il percorso fissato non potrà per nessun motivo essere modificato tranne nei casi di pubblica necessità e dietro preciso ordine dell'Ufficio e degli agenti Municipali i quali dovranno però dare immediatamente

comunicazione all'Ufficio Comunale delle varianti ordinate e delle relative cause.

ART. 21 - Modalità per il trasporto nel Comune

I carri funebri quando siano accompagnati da cortei, devono procedere lentamente, in modo da poter agevolmente essere seguiti dagli stessi. Ove i cortei fossero assai lunghi, si dovrà lasciare il passo alle vetture addette ai servizi di assistenza pubblica o di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è proibito interrompere o scomporre detti cortei.

ART. 22 - Osservanze per i carri

I carri funebri, deposta la salma, devono subito allontanarsi dal Cimitero per rientrare al loro deposito seguendo la strada più breve.

ART. 23 - Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 24 - MORTI GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via, per infortunio o altra causa, verranno trasportati, a cura ed a carico del Comune, al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 25 - Morti a causa di malattie infettive

Per i morti di malattie infettive diffuse e negli altri casi previsti dall'art. 12 l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dal DPR 285/90 agli articoli 30 e 31 seguendo le modalità previste agli articoli 18 e 32.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27 - 28 - 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una malattia infettiva - diffusiva.

ART. 26 - Trasporti di cadavere per cremazione

Per i trasporti di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e per i trasporti da o per l'estero si osservano le norme previste dagli articoli 26 a 30 del DPR 285/90.

ART. 27 - Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

ART. 28 - Orari dei trasporti funebri

L'ora del trasporto funebre è fissata dall'Ufficiale dello Stato Civile sentita la Ditta appaltatrice del servizio in base al certificato medico rilasciato a comprova del decesso, tenuto conto delle esigenze di servizio, e per quanto possibile, dei desideri della famiglia del defunto.

Di norma i trasporti funebri si effettuano con le seguenti modalità:

h invernale tra le 9 - 11 e 14 - 16

h estivo tra le 9 - 11 e 14 - 17

ART. 29 - Sanzioni dei trasporti funebri

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento saranno punite ai sensi della Legge Comunale e Prov.le o del DPR 10/9/90 n. 285 art. 107, salvo le eventuali sanzioni previste dal C.P. e leggi speciali.

Titolo V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 30 Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione alla sepoltura prevista dall'art. 7, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 31 Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero.

Art. 32 Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 33 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI INUMAZIONI

Art. 34 Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono tumulazioni le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del citato regolamento n. 285.

Art. 35 Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

Art. 36 Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi per le salme degli adulti sono indicati con numeri progressivi del piano di distribuzione del cimitero.

Art. 37 Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 38 Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 39 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e

provvisi di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 40 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare almeno metri 0,50 da ogni lato.

I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati con numeri progressivi.

Art. 41 Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabile).

Art. 42 Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 43 Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 44 Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate, al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 45 Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazioni del posto.

Art. 46 Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Titolo VII TUMULAZIONI

Art. 47 Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (vedi tabella, all. A).

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Art. 48 Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).

La durata della concessione è fissata in anni 50, salvo rinnovi;

b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50;

c) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 50;

d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50;

e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 50.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Art. 49 Atto di concessione

La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

Art. 50 Pagamento della concessione - Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;

b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 51 Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, tombe individuali, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 52 Decorrenza della concessione - Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 53 Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune. La Giunta può concedere l'uso delle stesse anche a titolo gratuito in deroga a quanto previsto dall'art. 55 in casi di comprovata necessità o bisogno e comunque nei casi riconosciuti meritevoli di tutela.

Art. 54 Diritti di sepoltura

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; tra i familiari aventi diritto alla sepoltura sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge, gli affini e i nipoti in linea retta.

La concessione non può essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Il diritto d'uso di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere stati con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari su giudizio del Sindaco.

Titolo VIII CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 55 Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree appositamente individuate dall'Autorità Comunale. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 50 anni, salvo rinnovo.

La G.M. può concedere l'uso delle stesse anche a titolo gratuito in deroga a quanto previsto dall'art. 56 in caso di comprovata necessità o bisogno e comunque nei casi riconosciuti meritevoli di tutela.

Art. 56 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 57 Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia e del Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del comune.

Art. 58 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni ne alla proprietà comunale nè ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 59 Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 64 del presente regolamento.

Art. 60 Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art.56, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subìto vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 50, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 61 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 50 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche o da leggi speciali.

Art. 62 Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 54.

Art. 63 Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX

TOMBE INDIVIDUALI

Art. 64 Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 50.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 55 e seguenti.

E' prevista la possibilità di procedere, in caso di salma , a richiesta, alla concessione di un ulteriore loculo per un familiare del defunto.

Art. 65 Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 66 Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 60 e 63.

Titolo X COLOMBARI

Art. 67 Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui ai titoli VII e IX.

E' prevista la possibilità di procedere, in caso di salma , a richiesta, alla concessione di un ulteriore loculo per un familiare del defunto.

La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro richiesta scritta del concessionario o successore.

Art. 68 Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Art. 69 Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Art. 70 Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato al concessionario ed ai suoi familiari.

Titolo XI OSSARI E CINERARI

Art. 71 Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico; in alternativa ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 19/San della Regione Lombardia i resti ossei possono essere depositati - fermo restando quanto previsto dall'art. 85 DPR 285/90 - in uno spazio ricavabile all'interno dei loculi qualora quest'ultimo ne abbia le dovute capacità dimensionali.

Art. 72 Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione.

Art. 73 Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso la cripta sotterranea di cui all'art. 71.

Art. 74 Cellette cinerarie

L'accoglimento delle urne cinerarie è effettuata nel cimitero presso l'edificio di cui all'art. 72. La concessione ha la durata di anni 50 dalla data della stipulazione.

Titolo XII CREMAZIONE

Art. 75 Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzate con unico decreto emesso dal sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 DPR 285 10/09/90.

Art. 76 Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 77 Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 78 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 79 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere

conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Titolo XIII

AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 80 Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 81 Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile

del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 82 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

Titolo XIV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 83 Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 84 Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguiti esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 85 Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 86 Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Il Ministero della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82.

Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art.83.

Art. 87 Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88 Norme per le esumazioni e tumulazioni

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 per mille; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto di telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 89 Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarerà che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 90 Raccolta delle ossa e dei rifiuti.

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 72 o in uno spazio ricavabile all'interno dei loculi di cui all'art. 71.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al DPR 10/10/82 n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e della Circolare della Regione Lombardia n. 21 San/Ecol del 24/05/89.

Art. 91 Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del 1° Servizio dell'USSL 71 n. 71 di Castano Primo e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 92 Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa, tabella B) allegata al presente regolamento.

Titolo XV

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 93 Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.
Il Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
Per quanto attiene le disposizioni progettuali, tecniche ed urbanistiche relative ai cimiteri si applicano le norme di cui agli articoli 55 e seguenti del DPR 285/90.

Art. 94 Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) l'Ufficio Segreteria per la parte attinente le concessioni cimiteriali, l'ufficio demografico, per i compiti attinenti alle sepolture e ai trasporti.
 - b) per la parte sanitaria il Responsabile del 1° Servizio dell'USSL 71 di Castano Primo;
 - c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, rispetto delle norme di cui al comma 3° dell'art. 94 ecc.) l'Ufficio Tecnico.
- Esso dovrà essere dotato di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero comprendente anche la zona di rispetto cimiteriale. La planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando vi siano modifiche o ampliamenti.

Art. 95 Custode del cimitero

Il custode del cimitero risponde agli Uffici Demografici, Segreteria e Tecnico per quanto di loro competenza, ed al Responsabile del 1° Servizio dell'USSL n. 71 di Castano Primo per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 96 Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 97 Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 98 Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;
- 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

Titolo XVI
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 99 Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 100 Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé i cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 101 Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 102 Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII
CONTRAVVENZIONI

Art. 103 Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Titolo XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104 Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 105 Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge e dello Statuto.